

MAS/EFC10-95



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DEL PERSONALE

Servizio Ordinamento e Contenzioso

Divisione I

N. 333-A/9801.G.D.8

Roma, 6.4.1995

OGGETTO: Ambito applicativo dell'art. 53 del d.P.R. 24
aprile 1982 n. 335.

| | |
|---|------------------|
| AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA | <u>LORO SEDI</u> |
| AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO PRESIDENZIALE DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO LA SOVRINTENDENZA CENTRALE DEI SERVIZI DI SICUREZZA DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA | <u>R O M A</u> |
| AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO GENERALE DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO IL VATICANO | <u>R O M A</u> |
| AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO GENERALE DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO IL SENATO DELLA REPUBBLICA | <u>R O M A</u> |
| AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO GENERALE DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO LA CAMERA DEI DEPUTATI | <u>R O M A</u> |
| AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO GENERALE DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - PALAZZO CHIGI | <u>R O M A</u> |
| AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO GENERALE DELLA POLIZIA DI STATO "PALAZZO VIMINALE" | <u>S E D E</u> |
| AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO IL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE | <u>R O M A</u> |



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE DELLA
POLIZIA DI STATO PRESSO IL MINISTERO DELLE
POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI R O M A

AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE DELLA
POLIZIA DI STATO PRESSO IL MINISTERO DEL
LAVORO R O M A

AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE DELLA
POLIZIA DI STATO PRESSO LA REGIONE SICILIA
NA PALERMO

AI SIGG. ISPETTORI DI ZONA LORO SEDI

AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA
STRADALE LORO SEDI

AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE DI POLIZIA DI
FRONTIERA LORO SEDI

AI SIGG. DIRETTORI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE, DI
PERFEZIONAMENTO E CENTRI DI ADDESTRAMENTO
DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI

AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA
FERROVIARIA PRESSO LE DIREZIONI COMPARTI
MENTALI DELL'ENTE F.S. LORO SEDI

AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA
POSTALE PRESSO LE DIREZIONI COMPARTIMEN
TALI PP.TT. LORO SEDI

AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI MOBILI DELLA POLIZIA
DI STATO LORO SEDI

AL SIG. DIRIGENTE DEL REPARTO AUTONOMO DELLA
POLIZIA DI STATO PRESSO IL MINISTERO
DELL'INTERNO S E D E

AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE TELECOMUNICAZIONI LORO SEDI

AI SIGG. DIRETTORI DEGLI AUTOCENTRI DELLA POLIZIA
DI STATO LORO SEDI

AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI VOLO DELLA POLIZIA
DI STATO LORO SEDI

AL SIG. DIRETTORE DELLO STABILIMENTO E CENTRO
RACCOLTA ARMI SENIGALLIA



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

AI SIGG. DIRETTORI DEI CENTRI DI RACCOLTA
REGIONALI ED INTERREGIONALI V.E.C.A. LORO SEDI
AL SIG. DIRIGENTE DEL REPARTO A CAVALLO
DELLA POLIZIA DI STATO R O M A

e, per conoscenza:

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA
PROVINCIA DI BOLZANO
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA
PROVINCIA DI TRENTO
AL SIG. PRESIDENTE LA GIUNTA REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA
AL SIG. DIRETTORE DELLA SOVRAINTENDENZA
CENTRALE DEI SERVIZI DI SICUREZZA
DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA R O M A
AI SIGG. DIRIGENTI GLI UFFICI ISPETTIVI LORO SEDI

L'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, concernente l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di Polizia, recita testualmente al primo comma: "Il personale di cui al presente decreto legislativo, candidato alle elezioni politiche od amministrative, non può prestare servizio nell'ambito della circoscrizione nella quale si è presentato come candidato".

Il secondo comma dello stesso articolo dispone, poi, che "il personale non può prestare servizio nella circoscrizione ove è stato eletto per tutta la durata del mandato amministrativo o politico, e, comunque, per un



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

periodo non inferiore a tre anni, e deve essere trasferito nella sede più vicina, compatibilmente con la qualifica rivestita".

Con parere n. 1271/90, reso in data 17.10.1990, il Consiglio di Stato ha fornito una chiave di lettura di tale disposizione con particolare riferimento ai criteri cui attenersi per disporre i trasferimenti dei dipendenti candidati o eletti in occasione delle consultazioni politiche o amministrative.

Nel suddetto parere viene osservato che, poichè l'organizzazione periferica dell'Amministrazione della pubblica sicurezza si articola in uffici con competenza su ambiti territoriali regionali o interregionali, interprovinciali, provinciali, comunali o sub comunali, quando una disposizione fa riferimento al luogo ove il personale della pubblica sicurezza presta servizio senza alcuna altra specificazione, è a tali articolazioni che si deve intendere la norma rinvii.

Pertanto, chiarisce l'Alto Consesso, si deve procedere al trasferimento del dipendente candidato alle elezioni, non solo quando il territorio del comune sede dell'ufficio coincide in tutto o in parte o, comunque, rientra nell'ambito della circoscrizione elettorale considerata, ma anche quando, a prescindere dalla collocazione geografica del comune sede dell'ufficio, la competenza di quest'ultimo si estenda anche alla circoscrizione territoriale elettorale o a parte di essa.

Viene altresì evidenziato, nel medesimo parere come tale interpretazione sia conforme alla "ratio" della norma in esame, che è quella di evitare ogni possibilità di interferenza tra attività politica ed attività di polizia



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

come confermato, peraltro, dal secondo comma dell'art. 53 d.P.R. 335/82 che, estendendo il divieto fissato nel primo comma anche agli eletti, sottrae in tal modo l'attività di polizia ad influenze politiche improprie e garantisce, altresì, l'imparzialità di tale attività.

Il Consiglio di Stato, poi, in sede giurisdizionale, con sentenza n. 1222 del 19.12.1991, è intervenuto nuovamente in ordine alla medesima problematica, affermando che all'espressione "circoscrizione" non può darsi altro significato che quello elettorale previsto dalle varie leggi che disciplinano le elezioni politiche ed amministrative.

Tutto ciò premesso, in relazione ai numerosi quesiti pervenuti e al fine di rendere noti al personale dipendente i criteri adottati da questo Dipartimento in attuazione dei principi finora delineati dal Consiglio di Stato, si forniscono le seguenti indicazioni.

Ogni qualvolta un appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, ivi compresi gli agenti ausiliari trattenuti, accetti la candidatura in occasione delle elezioni politiche o amministrative, ai fini dell'accertamento circa la sussistenza dei presupposti che impongono all'Amministrazione di disporre il trasferimento di sede ai sensi dell'art. 53 del d.P.R. 335/82, occorre che sia preso in considerazione, in primo luogo, l'ambito territoriale su cui si estende la competenza dell'Ufficio ove l'interessato presta servizio e raffrontare detto ambito territoriale con quello della circoscrizione elettorale.

Per individuare l'esatto ambito della circoscrizione elettorale si richiama l'attenzione sulla necessità di fare riferimento non al territorio nell'ambito



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

del quale gli Enti pubblici territoriali (comune, provincia, regione) esercitano le potestà ad essi spettante, bensì alle ripartizioni del territorio di ciascun Ente individuate ai fini dei procedimenti elettorali ovvero al territorio compreso nel collegio elettorale per il quale viene presentata la singola candidatura.

Tale criterio, oltre che per le elezioni dei consigli comunali provinciali e regionali, dovrà ovviamente e, a maggior ragione, trovare applicazione in occasione di candidature per le elezioni politiche.

Pertanto si procede al trasferimento del dipendente candidato ogni qualvolta il territorio del comune sede dell'ufficio coincide in tutto o in parte o, comunque, rientra nell'ambito della circoscrizione (rectius: collegio) elettorale considerata, nonchè quando, a prescindere dalla collocazione geografica del comune sede dell'ufficio la competenza di quest'ultimo si estenda anche alla circoscrizione territoriale elettorale o, a parte di essa.

Con particolare riferimento ad alcune fattispecie che maggiormente hanno determinato incertezze e dubbi applicativi si forniscono, in via meramente esemplificativa, le seguenti indicazioni.

- A) Nel caso di un dipendente in servizio presso la Questura, candidatosi in una circoscrizione (collegio) elettorale compresa nella medesima provincia, viene disposto il trasferimento fuori provincia oppure, ove possibile, in uno dei Commissariati distaccati ubicati nella provincia, la cui circoscrizione, tuttavia, non coincida in tutto o in parte con quella elettorale. Potrà, inoltre, sempre che ciò sia possibile, essere disposto il trasferimento ad ufficio ubicato nel medesimo capoluogo ma che, trattandosi, ad esempio, di ufficio di specialità, non



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

implichi incompatibilità con la circoscrizione elettorale in quanto in questa non siano operanti uffici della medesima specialità.

- B) Per quanto concerne gli uffici privi di competenza territoriale o per i quali l'ambito territoriale ha un rilievo ai soli fini dell'organizzazione interna dell'Amministrazione quali, ad esempio, gli uffici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, gli ispettorati e gli uffici speciali di p.s., gli Istituti di Istruzione, i Reparti Mobili, i Reparti Volo, ecc..., si precisa che sulla questione il Consiglio di Stato, con il citato parere del 1990, ha specificato che neanche per tali uffici risulta possibile prescindere dal divieto imposto dall'art. 53 del D.P.R. 335/82.

In tali casi, peraltro, la valutazione in ordine all'eventuale incompatibilità dovrà avvenire, riferendo l'ambito territoriale del collegio ove è avvenuta la candidatura al territorio del comune ove è ubicato l'ufficio.

- C) Per quanto attiene agli uffici di specialità, oltre ai criteri finora delineati, relativi - si ribadisce - all'accertamento dell'eventuale coincidenza geografica totale o parziale, tra competenza dell'ufficio ed estensione territoriale del collegio elettorale, occorrerà altresì valutare se in tale collegio siano ubicati uffici della specialità cui appartiene il dipendente o se, nel caso di uffici della polizia stradale, si tratti di un territorio su cui effettivamente detti uffici espletano i compiti ad essi demandati.

Si rileva, che si rende poi necessario, disporre,



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

l'allontanamento del dipendente dall'ufficio avente competenza sul territorio comunale anche nel caso di dipendenti candidati o eletti ai consigli circoscrizionali.

E' inoltre opportuno precisare che, i commissariati sezionali, diversamente da quelli distaccati, non possono ritenersi uffici a competenza territoriale delimitata; costituendo, infatti, articolazioni della Questura, soggiacciono alle medesime incompatibilita che caratterizzano detto ufficio provinciale.

Si rappresenta, infine, che il personale che si presenti candidato nelle elezioni politiche o amministrative e che debba essere trasferito ad altra sede a norma dell'art. 53 del D.P.R. n. 335/1982, potrà far pervenire a questo Dipartimento apposita istanza con l'indicazione di una o più sedi gradite per il trasferimento.

Dette istanze saranno debitamente valutate dall'Amministrazione all'atto dell'adozione del provvedimento suddetto.

Confidando nella consueta collaborazione delle SS.LL. si prega voler consentire la massima diffusione della presente circolare, assicurando l'avvenuta ricezione.

IL CAPO DELLA POLIZIA